

## Notizie Assimpidro 11\_2016

### Decreto Rinnovabili non FV del 29 giugno 2016

#### Considerazioni per il settore idroelettrico

Dall'esame del Decreto si riscontra quanto segue:

**-art. 1:** le finalità sono le stesse del Decreto precedente: "modalità di accesso semplici (\*), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione....";

(\*) è stato eliminato il termine stabili, presente nel Decreto precedente;

**- art. 3 comma 4:** prevede che il precedente Decreto continui ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di Registro, purchè messi in esercizio 30 giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo Decreto (30 maggio 2016) e la domanda di accesso agli incentivi sia presentata ai sensi dell'art. 21 del Decreto 6 luglio 2012;

**- art. 4 comma 3:** a differenza del Decreto precedente, gli impianti idroelettrici con potenza inferiore a 50 kW non hanno più diritto all'accesso diretto al Registro;

**- art. 4 comma 3 lettera f:** resta l'Accesso Diretto per gli impianti da realizzarsi da parte delle amministrazioni pubbliche, con valore doppio della potenza di cui alle lettere a) e c);

**- art. 4 comma 5:** gli impianti che vengono iscritti a Registro, hanno accesso agli incentivi a condizione che l'inizio lavori non avvenga prima dell'inserimento in posizione utile nelle graduatorie;

**-art. 4 comma 6:** prevede che il comma 5 non si applichi agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi, nell'ambito delle procedure (Registro, Asta) di cui al precedente Decreto;

**- art. 4 commi 9-10-11:** viene richiesto un ulteriore adempimento consistente in *"una attestazione rilasciata dalla autorità competente che accerti o che confermi che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato"*; tale attestazione deve essere *"prodotta"* al GSE prima della chiusura del Registro;

**- art. 5 comma 1:** il valore di soglia dell'idroelettrico viene dimezzato (5 MW anzichè 10 MW);

**- art. 6 comma 4:** è prevista la sospensione degli incentivi qualora i prezzi zionali orari siano pari a zero per un periodo di sei ore consecutive;

**- art.7 comma 4:** viene dimezzato il valore di potenza dell'impianto che può ottenere il Ritiro Dedicato da parte del GSE (da 1 MW a 0,5 MW);

**- art. 9 comma 4:** nella procedura viene messo a Registro il contingente idroelettrico di 80 MW, diminuito della quota potenza degli impianti, ad Accesso Diretto, entrati in esercizio nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del Decreto e la data di pubblicazione del bando per l'iscrizione a Registro;

**- art. 10 comma 3 lettera b):** gli impianti iscritti in posizione non utile nei Registri aperti con il precedente Decreto (tabella C), entrano nella graduatoria che sarà formata e pubblicata dal GSE, entro 30 giorni dalla chiusura del Registro;

**- art. 11 comma 1:** il tempo di entrata in esercizio degli impianti idroelettrici inseriti in graduatoria, passa da 28 mesi a 31 mesi (39 con lavori geologici in galleria);

- **art. 12 comma 3:** non è prevista capacità di produzione idroelettrica da mettere ad Asta, come per il 2014 e il 2015 (0 MW);
- **art. 13 comma 5:** i Gestori di Rete dovranno comunicare al GSE le zone ove, in presenza di un'elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, sono presenti criticità nella gestione in sicurezza della rete;
- **art. 17 comma 4:** il tempo di entrata in esercizio degli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale, inseriti in graduatoria, passa da 24 mesi a 36 mesi (48 con lavori geologici in galleria);
- **art.22 comma 1:** per gli impianti sui canali di bonifica, il richiedente (diverso dal Consorzio) deve allegare, oltre alla concessione, un atto redatto ai sensi del Regio Decreto 368/ 1904 e s.m.i., con il quale vengono regolati i rapporti tra Consorzio e il soggetto richiedente e che attesti il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del Consorzio medesimo; questo comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del precedente Decreto;
- **art. 24 comma 8:** al GSE viene data facoltà di acquisire informazioni già in possesso dell'Agenzia delle Dogane e delle altre Pubbliche Amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attività di competenza;
- **art.31 comma 1:** viene introdotta la possibilità ai produttori di altri Stati UE o terzi confinanti, che esportano la loro produzione in Italia, di partecipare alle Aste (per l'idroelettrico il contingente di potenza è, però, pari a 0 MW);
- **allegato I:** evidenzia una sensibile riduzione della tariffa incentivante;

14 luglio 2016